



Unione europea  
Fondo sociale europeo

**PON**  
INCLUSIONE



MINISTERO del LAVORO  
e delle POLITICHE SOCIALI



**CITTÀ DI MILAZZO**  
*Città Metropolitana di Messina*  
**Capofila del Distretto Socio Sanitario 27**

*(Milazzo, S. Filippo del Mela, Condò, Gualtieri Sicaminò, Monforte S. Giorgio, Pace del Mela, Roccavaldina, S. Lucia del Mela, S. Pier Niceto, Spadafora, Torregrotta, Valdina, Venetico)*

-Ufficio Piano-

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**Gara Telematica con procedura aperta, sulla piattaforma MePa di Consip S.p.A. mediante Richiesta di Offerta (RDO) per l'affidamento della gestione dei servizi socio-assistenziali / educativi Azione B1.a Progetto PON Inclusionione Attiva di cui all'Avviso n. 3/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – FSE 2014/2020. Conv.n.AV3-2016-Sic\_30. CIG: 87200057C3 - CUP: H51H17000160006.**

**Art. 1**

**Oggetto del capitolato**

Il Distretto Socio Sanitario n.27, di cui il Comune di Milazzo è capofila, nell'ambito dei principi dell'ordinamento e nel rispetto della normativa di settore, disciplina con il presente capitolato la gestione dei servizi socio- assistenziali:

- a) Assistenza domiciliare a favore di minori-anziani e disabili (fisici e psichici);
- b) Servizio trasporto ed accompagnamento presso le strutture sanitarie/riabilitative;

in favore di nuclei familiari beneficiari della misura RDC o in condizioni di fragilità pur se non percettori del beneficio.

Il servizio è finalizzato a colmare le carenze e le criticità presenti a livello locale ridefinendo le diverse competenze necessarie alla creazione di una rete di protezione stabile ed integrata a favore delle fasce deboli.

I servizi socio-assistenziali sono finanziati con risorse erogate dal Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali, nell'ambito del PON Inclusionione 2014-2020, giusta Convenzione di Sovvenzione.

I servizi dovranno svolgersi sotto l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, tenendo conto, inoltre, di quanto previsto in materia di igiene, sanità e sicurezza per il personale impiegato nel rispetto delle prescrizioni previste per il contenimento della diffusione del virus COVID-19;

Il presente capitolato, nell'ambito dei principi dell'ordinamento e nel rispetto della normativa di settore, disciplina le modalità di affidamento e di svolgimento delle attività di assistenza domiciliare per minori - anziani e disabili nonché il servizio di trasporto ed accompagnamento.

**Art. 2**

**Finalità**

Il Servizio di Assistenza domiciliare mediante interventi di carattere sociale è diretto a favorire la permanenza dei beneficiari nel contesto socio-culturale di appartenenza, riducendo il ricorso al ricovero in strutture residenziali e promuovendo iniziative di socializzazione ed integrazione.

Il servizio si propone altresì l'obiettivo di fornire adeguato sostegno finalizzato a rimuovere e/o prevenire situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio. Con lo stesso, pertanto, si intendono perseguire i seguenti specifici obiettivi operativi:



**per i minori:**

- rafforzare e sostenere percorsi di autonomia sociale e personale dei minori;
- garantire alla famiglia una azione di sostegno nella gestione quotidiana, nello svolgimento delle attività domestiche accompagnandoli in un percorso finalizzato al miglioramento delle capacità organizzative del nucleo familiare;
- garantire ai soggetti la possibilità di effettuare le necessarie terapie riabilitative e/o visite sanitarie

**per gli anziani e disabili**

- mantenere gli utenti nel proprio domicilio contenendo l'inserimento in strutture residenziali, e salvaguardando l'integrità del loro stato e del ruolo nel contesto sociale promuovendo altresì l'autonomia e la responsabilità degli stessi;
- tutelare la dignità e l'autonomia tramite risposte personalizzate, nel rispetto delle differenze, delle volontà e degli stili di vita espressi dai singoli;
- contenere i processi invalidanti e limitativi dell'autosufficienza fisica e psicologica;
- favorire la partecipazione alla vita comunitaria limitando l'isolamento e l'emarginazione;
- sollevare la famiglia dal carico assistenziale;
- assicurare un adeguato servizio di trasporto e accompagnamento presso le strutture sanitarie e/o riabilitative con personale qualificato e mezzi idonei anche per i soggetti in carrozzina;

L'intervento, pertanto ha finalità generali di cambiamento, per la modificazione della situazione psico-fisica dell'individuo, del suo ambiente di vita oltre che per l'attivazione delle risorse della comunità in un'ottica di miglioramento della qualità della vita dei beneficiari delle varie prestazioni.

### **Art. 3**

#### **Destinatari**

Il servizio sarà erogato a favore dei beneficiari il RdC e dei soggetti in condizioni di bisogno e fragilità anche se non percettori della misura assistenziale fermo restando quanto previsto nella circolare direttoriale n.1/2020 del 27/03/2020. La suindicata circolare e successiva nota esplicativa del Ministero del Lavoro consente un ampliamento della platea dei destinatari del servizio purché si trovino in condizioni di fragilità e vulnerabilità e sarà cura degli Uffici dei servizi sociali individuare i nuclei familiari in stato di bisogno.

Gli interventi progettuali dovranno essere erogati in tutti i Comuni facenti parte del Distretto 27 sia nei centri urbani, sia nelle frazioni.

Il numero presunto degli utenti è di 90 su prestazioni medie mensili che ovviamente, in fase di elaborazione del PAI, possono subire variazione in relazione ai bisogni specifici del beneficiario nonché del nucleo familiare di appartenenza, sempre nel rispetto del budget disponibile. Il PAI verrà redatto dal Servizio Sociale Professionale del Comune di residenza dell'utente. E trasmesso all'ufficio distrettuale.

### **Art. 4**

#### **Prestazioni del servizio**

Il servizio sarà attuato mediante prestazioni caratterizzate da flessibilità e adattabilità alle esigenze degli utenti, su richiesta dei singoli Comuni ed in sinergia con gli stessi.

Nello specifico le prestazioni minime che dovranno essere rese sono:

*per l'assistenza domiciliare ai minori:*

- analisi dei bisogni** individuali, familiari e comunitari;
- azioni di supporto** e di guida al singolo e alla famiglia per garantire il sostegno al corretto sviluppo delle attività esistenziali e sociali fondamentali, quali l'alimentazione, la cura e la custodia, l'istruzione, il tempo libero del minore ove la famiglia sia in difficoltà nell'assolvimento di questi compiti;
- trasporto e accompagnamento** presso strutture riabilitative/sanitarie il cui nucleo familiare sia in difficoltà a provvedervi autonomamente

*per l'assistenza domiciliare ad anziani e disabili:*



**-aiuto domestico** per il governo e l'igiene dell'alloggio periodico o straordinario (riordino del letto e delle stanze, pulizia ed igiene dell'ambiente e dei servizi, cambio della biancheria, preparazione e/o aiuto per la preparazione dei pasti a domicilio e quant'altro necessario per un'adeguata igiene dell'alloggio);  
**-igiene e cura della persona** per favorire l'autosufficienza nell'attività giornaliera nell'alzarsi dal letto, nella pulizia della persona, nella vestizione, nell'assunzione dei pasti, nella deambulazione, e nel movimento degli arti invalidi, nella mobilitazione del soggetto allettato,  
**-disbrigo pratiche** tipo: pensioni, autorizzazione richieste mediche, esenzione ticket sui farmaci ed esami clinici, richieste contributi, abbonamenti per il trasporto, acquisto generi alimentari accompagnamento visite mediche, ecc.;

*per il servizio di trasporto e accompagnamento:*

**-trasporto e accompagnamento** con mezzo idoneo presso strutture riabilitative e sanitarie distrettuali ed extra distrettuali rivolto ad utenti che siano impossibilitati a raggiungere in modo autonomo il luogo di cura, il presidio ospedaliero e la struttura riabilitativa e non abbiano parenti o affini in grado di assicurare l'accompagnamento ed in particolare:

- anziani o adulti residenti che si trovano in situazione di fragilità sociale, con significativa compromissione dell'autonomia personale o con patologie adeguatamente certificate, per consentire l'accesso a prestazioni sanitarie e riabilitative per periodi continuativi o in occasione di cicli di cura programmati, presso le strutture accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale presenti sul territorio distrettuale;
- minori che necessitano di essere accompagnati presso strutture riabilitative, il cui nucleo familiare sia in difficoltà a provvedervi autonomamente, secondo quanto previsto dai progetti educativi

Il monte ore per ogni utente è definito nell'ambito di un progetto individualizzato elaborato dall'Assistente sociale di riferimento tenendo conto della presenza e della disponibilità della rete familiare e sociale. Il servizio è attivato compatibilmente con le risorse disponibili, verrà svolto nelle ore diurne, di norma, nei giorni feriali sia sul territorio distrettuale che all'esterno di esso.

Le prestazioni orarie medie, flessibili sulla base delle necessità dell'utenza, vengono stabilite in:

1. 60 minuti per aiuto domestico
2. 60 minuti per igiene e cura della persona
3. 30 minuti per disbrigo pratiche
4. 90 minuti per il trasporto e accompagnamento

Tali tempi si intendono di effettivo servizio esclusi i tempi di trasferimento degli operatori. Fermo restando il monte ore, come stabilito dal successivo art. 8 del presente capitolato, le prestazioni orarie medie previste, potranno essere variate sulla base delle esigenze dell'utenza interessata.

Il servizio deve essere erogato su tutto il territorio del Distretto, sia nei centri urbani che nelle frazioni. Il Distretto non metterà a disposizione automezzi di proprietà per il trasporto degli operatori e pertanto tali oneri graveranno esclusivamente sull'Ente socio-assistenziale aggiudicatario. Sarà parimenti a carico dell'aggiudicatario del servizio la spesa relativa alla sede, agli oneri assicurativi, telefono, arredi, materiale d'ufficio e quant'altro necessario per il corretto svolgimento del servizio.

In particolare il servizio di trasporto ed accompagnamento può essere svolto in modo individuale o collettivo mediante mezzi idonei attrezzati anche per la disabilità motoria, compatibilmente con le normative vigenti in materia di COVID-19. I mezzi sono messi a disposizione dall'aggiudicatario.

E' prevista la costante rilevazione dei bisogni e la verifica delle attività e dei programmi individuali di intervento nonché la collaborazione con la ASP, con particolare riferimento alle prestazioni medico specialistiche e riabilitative di cui hanno bisogno gli utenti.

## **Art. 5 Orario di servizio**

Il servizio di assistenza domiciliare e trasporto-accompagnamento dovrà essere assicurato nei giorni feriali nell'arco orario compreso fra le ore 8.00 e le ore 20.00. Le prestazioni per ciascun nucleo familiare e/o



minore, saranno erogate tenendo conto delle reali esigenze dell'utenza. In caso di festività infrasettimanale il servizio eventualmente non prestato va recuperato nell'arco del mese o nel primo mese successivo.

## Art. 6

### Personale

Tenuto conto degli obiettivi che il servizio persegue, degli utenti cui esso è diretto e dei bisogni reali degli stessi, l'Ente affidatario dovrà impiegare i seguenti operatori:

- n. 1 Assistente Sociale Coordinatore
- n. 10 Assistenti Domiciliari
- n. 4 Autisti
- n. 3 Ausiliario

Le superiori previsioni costituiscono una indicazione di massima, suscettibile di variazione in diminuzione per una figura professionale e contestuale aumento per un'altra in relazione ai bisogni specifici degli utenti emersi in fase di elaborazione del PAI.

Tutti gli operatori impiegati nell'espletamento del servizio dovranno essere muniti di titolo specifico di qualifica professionale laddove richiesto mentre l'autista dovrà essere in possesso della patente di guida cat. B.

Al fine del puntuale e regolare svolgimento del servizio l'ente affidatario dovrà provvedere, in caso di provata necessità derivante dalla temporanea o definitiva indisponibilità di personale, alla sostituzione dello stesso, da effettuarsi immediatamente. Il nominativo dell'operatore assunto come sostituto dovrà essere comunicato entro il terzo giorno successivo. L'operatore supplente dovrà essere in possesso dei requisiti previsti, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per il Distretto 27.

La Ditta tenuto conto della normativa di settore, e nel rispetto dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva e dalla norme in materia di previdenza e assistenza, si impegna a mettere a disposizione il numero di operatori congruo allo svolgimento del servizio in oggetto, rispetto alle previsioni contenute nel bando di gara, con comprovata esperienza professionale e in possesso dei requisiti di onorabilità, mantenendo invariato, per tutta la durata dell'appalto il numero di personale.

Il personale della Ditta impegnato nell'appalto è tenuto ad osservare, per quanto possibile, il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Milazzo.

La Ditta si impegna ad eseguire gli interventi ed i servizi previsti nell'ambito del contratto e comunque riconducibili al Servizio di assistenza domiciliare impiegando personale con competenze assistenziali e/o adeguata esperienza nel settore o con specifica qualifica professionale in ambito di educativa domiciliare minori. Si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori.

Il Comune di Milazzo, capofila del Distretto, è tenuto a comunicare immediatamente ogni evento che possa incidere sull'attuazione del servizio, nonché sulla validità del presente capitolato.

## Art. 7

### Mansioni

Per il servizio oggetto del presente capitolato gli operatori dovranno attenersi alle specifiche mansioni che qui di seguito si riportano:

#### **Assistente sociale:**

Organizza e coordina gli interventi dei vari operatori del servizio predisponendo i piani di lavoro. Verifica contestualmente in ordine all'esecuzione delle prestazioni programmate la loro necessità ed efficacia. Promuove le riunioni degli operatori del servizio per lo scambio reciproco di esperienze e l'analisi degli interventi attuati o da attuare con eventuale partecipazione dell'assistente sociale e/o responsabile amministrativo dei singoli Comuni in cui viene reso il servizio. Concorda azioni per migliorare il funzionamento del servizio e relaziona mensilmente sull'andamento generale e sull'attività svolta (prestazioni rese, tempo impiegato, operatori coinvolti ecc.) all'Ufficio Piano. Cura i rapporti con le



istituzioni pubbliche (Comuni, ASP, istituti scolastici), con il privato sociale (associazioni di volontariato, ricreative e culturali) e con le Agenzie formative ed occupazionali. E' responsabile della gestione del personale, tiene i registri, gli archivi e la documentazione relativa al servizio.

Media e cura i rapporti e le relazioni tra educatori professionali, Assistenti Sociali, comunali, i responsabili dei Servizi Sociali dei Comuni del Distretto, gli operatori dei Servizi pubblici e privati.

Partecipa, in raccordo con l'Ufficio Piano alla valutazione, verifica ed eventuale rimodulazione degli interventi, nonché agli incontri periodici per il monitoraggio delle iniziative.

**Assistente domiciliare:**

Aiuta nelle attività per il governo e l'igiene dell'alloggio (riordino del letto e delle stanze, pulizia ed igiene dell'ambiente e dei servizi, cambio della biancheria, preparazione e/o aiuto per la preparazione dei pasti a domicilio e quant'altro necessario per un'adeguata igiene dell'alloggio). Presta aiuto motorio per la corretta deambulazione e per il compimento degli esercizi fisici elementari. Presta assistenza igienico personale per soggetti non autosufficienti sul piano motorio o insufficienti mentali (aiuto per il bagno e comunque pulizia della persona, vestizione, aiuto nell'assunzione dei pasti, aiuto per la deambulazione ecc.). Cura il disbrigo pratiche tipo: pensioni, autorizzazione richieste mediche, esenzione ticket sui farmaci ed esami clinici, richieste contributi, abbonamenti per il trasporto, acquisto generi alimentari ecc. Presta sostegno psicologico volto a favorire i rapporti familiari e sociali anche in collaborazione con il vicinato, il volontariato, le strutture ricreative e culturali, nonché favorire la partecipazione alla vita di relazione anche attraverso l'accompagnamento da amici, parenti, in occasione di manifestazioni e spettacoli e per il personale disbrigo di commissioni utili per il mantenimento di adeguati livelli di autonomia. Collabora con l'assistente sociale del servizio per la predisposizione e la verifica del piano di lavoro.

**Autista:**

Provvede al trasporto degli utenti presso le strutture sanitarie e/o riabilitative curando, se necessita anche il disbrigo di commissioni varie a supporto del servizio.

**Asiliario:**

Cura il disbrigo di semplici pratiche, lo svolgimento di piccole mansioni o accompagna l'autista in caso di trasporto di soggetti non autosufficienti e/o con difficoltà a deambulare.

**Art. 8**  
**Costi**

Per il suddetto servizio l'importo complessivo preventivato è pari ad € 186.672,67 al netto dell'IVA se ed in quanto dovuta in unico lotto funzionale.

Figura Professionali	Cat.	n. operatori	ore mensili	quota oraria	mesi di servizio	Costo per sette mesi
Assistente sociale	D2	1	50	€ 18,97	7	€ 6.639,50
Assistente domiciliare	C1	10	88	€ 16,89	7	€ 104.042,40
Ausiliario	A1	3	73	€ 14,70	7	€ 22.535,10
Autista	B1	4	94	€ 15,67	7	€ 41.243,44
Costo operatori						€ 174.460,44
Oneri di gestione 7%						€ 12.212,23
Importo a base di gara						<b>€ 186.672,67</b>
IVA 5%						€ 9.333,63
<b>Totale generale</b>						<b>€ 196.006,30</b>



#### Art. 9

##### **Importo a base d'asta/oneri contrattuali /valore del contratto**

Il valore stimato delle prestazioni di servizi oggetto del presente appalto, rapportato alla durata di base per lo stesso, nonché al possibile esercizio di tutte le opzioni è determinato come importo complessivo stimato in € 224.535,65 nel rispetto del piano finanziario approvato dal Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali, nell'ambito del PON Inclusionione 2014 -2020, giusta Convenzione di Sovvenzione  
L'importo complessivo del servizio è così distinto:

- n° 1 Assistente Sociale x 50 ore mensili x 7 mesi di servizio per un tot. di 350 ore;
- n° 10 Assistente domiciliare x 88 ore mensili x 7 mesi di servizio per un tot. di 6.160,00 ore;
- n° 3 Ausiliario x 73 ore mensili x 7 mesi di servizio per un tot. di 1533 ore;
- n° 4 Autista x 94 ore mensili x 7 mesi di servizio per un tot. di 2632 ore;
- costo oneri di gestione al 7% circa pari ad € 12.212,23
- oneri di sicurezza € 0,00

La stazione appaltante ha stimato che i costi per la eliminazione dei rischi della sicurezza derivanti da interferenze ammontano a zero.

All'impresa aggiudicataria, quindi, verrà corrisposto mensilmente, compatibilmente con i tempi di rendicontazione e di accredito ministeriale, quanto dovuto in base alle effettive ore svolte da ciascun operatore, tenuto conto di quanto prima specificato, più l'importo delle spese di gestione, che sarà pagato al netto della percentuale di ribasso offerto in sede di gara.

Qualora mutamenti del servizio lo rendessero necessario, d'intesa con l'impresa aggiudicataria, si potrà procedere ad una modifica quantitativa/qualitativa delle prestazioni/ figure professionali convenute. Ove ciò comporti una minore o maggiore presenza ed impiego di operatori si procederà ad una parallela ridefinizione dei corrispettivi.

L'aggiudicatario rimane vincolato a fornire al Distretto gli eventuali interventi aggiuntivi proposti che, se non saranno realizzati per qualsiasi motivo, dovranno essere resi a favore di altrettanti soggetti secondo quanto sarà indicato dal Distretto socio-sanitario n° 27 e/o comunque, soggetti a commutazione in servizi.

#### Art.10

##### **Durata dell'appalto**

Il contratto avrà durata dalla data di consegna del servizio e fino al 31.12.2021, salvo eventuali autorizzazioni ministeriali che consentano il differimento di detto termine.

Nell'arco di durata del contratto relativo al presente appalto le attività di realizzazione dello stesso saranno svolte secondo le disposizioni impartite dal Distretto Socio Sanitario 27, Ufficio Piano.

Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto senza obbligo, né onere di disdetta.

La stazione appaltante, nel caso che gli attuali presupposti generali, legislativi e di disponibilità finanziaria, in base ai quali si è provveduto all'affidamento del servizio, dovessero subire variazioni, gravemente incidenti sul servizio stesso, si riserva la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, di recedere dal contratto senza che l'aggiudicatario possa pretendere risarcimento danni o qualsiasi altra indennità o compensazione.

Il servizio, per comprovate motivazioni può essere sospeso, interrotto o modificato nelle unità da impiegare in qualsiasi momento, ad insindacabile giudizio dell'ufficio Piano del Distretto, senza che l'impresa aggiudicataria possa pretendere compenso o indennità alcuna per mancato utile.

#### Art. 11

##### **Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

##### **obblighi del gestore del progetto nei confronti del personale**

L'affidatario del Servizio si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e



sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. Dovrà inoltre rispettare tutti gli adempimenti previsti dall'art. 17 della L. 68/1999.

Si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipulazione del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni che, qualora intervenissero, non comporteranno maggiori oneri per il Distretto.

Si obbliga altresì a continuare ad applicare i sindacati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'affidatario del servizio anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'affidatario si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Ai fini di cui sopra questa l'Amministrazione acquisirà, ex art. 16 bis della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale del datore di lavoro, gestore del servizio, nei confronti dei propri dipendenti.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione trattiene dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo della ditta nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione potrà intervenire con la procedura individuata dall'art. 30, comma 6, del d.lgs. 50/2016, Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi, ovvero, ripetute violazioni dei suddetti obblighi, l'Amministrazione ha facoltà, altresì, di dichiarare risolto di diritto il contratto, come previsto dall'art. 7.8 del CSA.

L'affidatario non potrà, in nessun caso, utilizzare personale con un rapporto di lavoro autonomo e si impegna a permettere la visione del libro unico del lavoro e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con i dipendenti impegnati nel servizio di cui al presente capitolato alla stazione appaltante, al fine di verificare il rispetto delle condizioni poste dal presente e da altri articoli. I dipendenti e i collaboratori sono tenuti al segreto d'ufficio sulle notizie apprese, salvo che le stesse configurino illecito o denunciino un contrasto con quanto pattuito con l'Amministrazione comunale.

#### **Art.12**

##### **Obblighi del personale della ditta**

##### **estensione degli obblighi previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici.**

Tra gli obblighi derivanti dal presente contratto si evidenzia che il comma 3 dell'art. 2 del DPR 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici) prevede l'estensione, per quanto compatibile, degli obblighi previsti dal codice "ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione".

#### **Art.13**

##### **Vertenze sindacali e esercizio del diritto di sciopero**

Le vertenze sindacali devono avvenire nel pieno rispetto della Legge 12/06/1990 N. 146 e successive modifiche e integrazioni ed eventuali successivi protocolli applicativi, con particolare riguardo all'obbligo di congruo preavviso.

Nulla è dovuto al soggetto aggiudicatario per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo.

#### **ART.14**

##### **CLAUSOLA SOCIALE DI PRIORITARIO ASSORBIMENTO DI PERSONALE DEL PRECEDENTE APPALTATORE**



Trattandosi di servizio nuovo mai previsto in precedenza la superiore clausola non è prevista.

#### **ART.15**

##### **NORME IN MATERIA DI SICUREZZA**

L'Impresa ha l'obbligo di adottare i provvedimenti e le cautele, di cui agli articoli precedenti al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro. deve attenersi a quanto previsto dal D.Lgs n. 81 del 09.04.2008 e a quanto stabilito dall'art. 5 "Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori" della Legge n. 123/2007 nonché al rigoroso rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del Covid-19.

Nello specifico, anche per tutti i rischi non riferibili ad interferenze, resta immutato l'obbligo per il gestore di elaborare il proprio DVR e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza atte a eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

#### **ART. 16**

##### **DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO MENSILE DA FATTURARE RENDICONTAZIONE**

L'amministrazione si impegna a pagare le fatture mensili relative alle spese sostenute per il Servizio di educativa domiciliare, non appena ricevute le somme ammesse a finanziamento da parte del Ministero del lavoro.

Le fatture dovranno contenere i dati riepilogativi del servizio effettuato nel periodo di riferimento, secondo le indicazioni temporali e le modalità prescritte dal Ministero competente, in coerenza ed osservanza delle indicazioni e criteri del Manuale per il sistema di monitoraggio e controllo PON, allo scopo di consentire all'Ente Locale di provvedere alla rendicontazione sulle piattaforme per il monitoraggio della gestione e la rendicontazione del progetto.

#### **ART. 17**

##### **MODALITA' DI PAGAMENTO**

Le condizioni economiche in base alle quali sarà affidata la gestione rimarranno ferme per l'intera durata contrattuale secondo quanto stabilito all'atto dell'aggiudicazione, senza che l'appaltatore abbia nulla di ulteriore a pretendere per qualsiasi ragione o titolo.

Al termine di ogni mese l'appaltatore dovrà inviare regolare fattura elettronica, così come previsto dalla normativa vigente, relativa al servizio gestito. Ogni fattura dovrà specificare quanto di seguito indicato:

- fogli di presenza degli operatori vidimati dal responsabile della cooperativa;
- fogli di servizio firmati dagli utenti, riportanti analiticamente le prestazioni rese;
- prospetto analitico delle prestazioni migliorative offerte e rese nel mese di riferimento;
- dichiarazione comprovante la regolarità del pagamento delle imposte e tasse;
- autocertificazione attestante che sono stati effettuati i versamenti riferiti ai dipendenti impiegati nel servizio.

Sarà cura della stazione appaltante inviare all'aggiudicatario tutte le informazioni necessarie alla emissione della fattura elettronica.

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture, una volta rilasciata la dichiarazione di regolare esecuzione del servizio, salvo il caso che non sia pervenuto il finanziamento da parte dell'Assessorato competente.

In caso di aggiudicazione in capo ad un Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, le fatture dovranno essere emesse dalla società mandataria.

Le fatture elettroniche, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate a Comune di Milazzo – Settore 6° - 1° Servizio – Servizi Sociali – Via Francesco Crispi, 1– Via Francesco Crispi, n. 1 – 98057 Milazzo – Codice Amministrazione destinataria: X5YYQO e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.



L'affidatario non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo e/o dall'eventuale ritardo nell'accredito delle somme da parte del Ministero del Lavoro.

#### **ART. 18**

##### **OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI DI CUI ALLA L.136/2010**

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm. ed ii., nei rapporti verso l'Amministrazione. L'affidatario si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Il gestore è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm. ed ii, sarà rilasciata dal rappresentante legale del gestore entro 7 (sette) giorni dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Amministrazione e dagli altri soggetti di cui al precedente punto, il codice identificativo gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP).

#### **ART. 19**

##### **ASSICURAZIONE**

##### **COPERTURE ASSICURATIVE E RESPONSABILITA'**

E' a carico dell'appaltatore ogni responsabilità, sia civile che penale, derivante allo stesso nell'espletamento dell'attività richiesta dal presente capitolato. Il Comune resta estraneo ai rapporti giuridici verso terzi, posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dal gestore, il quale la manleva da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose anche di terzi, nonché da ogni pretesa di azione al riguardo, che derivi, in qualsiasi momento e modo da quanto forma oggetto del vigente rapporto contrattuale obbligandosi ad intervenire direttamente nei relativi giudizi estromettendone, di conseguenza, la Stazione appaltante.

L'affidatario risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della Stazione appaltante, salvo l'intervento in favore dell'appaltatore da parte della Società Assicuratrice.

L'affidatario provvede alla copertura assicurativa dei propri operatori. Tale copertura dovrà prevedere in particolare la rifusione anche dei danni che possano derivare a terzi per negligenze o responsabilità del personale che presta servizio a qualsiasi titolo nella struttura.

La polizza assicurativa RTC/RCO, obbligatoriamente stipulata con una primaria compagnia di assicurazione, dovrà esplicitamente indicare che il Comune è considerato "terzo" a tutti gli effetti.

Il predetto contratto assicurativo dovrà prevedere la copertura dei danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'assicurato a qualsiasi titolo o destinazione.

Dovranno essere, altresì, compresi in garanzia tutti i danni riconducibili ai servizi richiesti dal presente capitolato.

Dovranno essere pure inseriti in garanzia tutti i danni derivanti da comportamenti anche omissivi del proprio personale, per tutte le attività ed i servizi in gestione.



Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dipendente della Ditta durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo al gestore.

La polizza dovrà avere massimali, trattandosi principalmente di servizi alla persona, per ogni sinistro, per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni personali e per danni a cose o ad animali anche se appartenenti a più persone.

Si precisano i massimali di cui al precedente capoverso:

RCT 500.000,00 per sinistro e per persona;

RCO 500.000,00 per sinistro 500.000,00 a persona;

INFORTUNI

100.000,00 per morte;

100.000,00 per invalidità permanente;

10.000,00 per spese mediche;

500,00 per spese di trasporto;

diaria max 360 giorni € 50,00 al giorno.

Restano ad esclusivo carico del gestore gli importi dei danni rientranti nei limiti di eventuali scoperti e/o franchigie previste dalla suddetta polizza.

Detta polizza sarà inviata all'Amministrazione prima dell'inizio del servizio fornito.

L'appaltatore nell'ambito del principio generale di cooperazione, ha la responsabilità di provvedere a segnalare all'Amministrazione ogni problema sorto nell'espletamento del servizio, con particolare riferimento a quanto possa riuscire di ostacolo al conseguimento delle finalità e degli obiettivi generali e specifici del servizio; in tale quadro il gestore è tenuto a prestare la propria faticosa collaborazione per la rapida soluzione dei problemi segnalati.

## **ART. 20**

### **CAUZIONE DEFINITIVA**

L'affidatario dovrà prestare, nei modi previsti dalla vigente normativa, una cauzione definitiva ai sensi e per gli effetti di cui all'art.103 del D.Lgs 50/2016, per una somma pari al 10% dell'importo presunto dell'appalto (IVA esclusa) che verrà depositato o costituito mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, a norma di legge, e resterà vincolato a favore dell'Istituzione fino al termine del periodo contrattuale.

Tale cauzione, che verrà restituita solo al termine del contratto previa certificazione di regolare esecuzione, è prestata a garanzia di ogni adempimento della ditta assunto con la sottoscrizione del contratto, con facoltà di rivalsa del Comune per ogni e qualsiasi inadempimento contrattuale, nonché per danni di qualsiasi natura provocati per effetto della prestazione.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa costituente cauzione definitiva, dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- l'obbligo di pagare le somme richieste a semplice richiesta dell'amministrazione ed entro il termine di quindici giorni, per l'intera durata del contratto;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile.

La garanzia relativa alla cauzione definitiva dovrà avere validità pari alla durata del contratto stipulato per l'esecuzione del servizio.

Ove non esistano contestazioni formali fra le parti, la cauzione prestata sarà svincolata alla conclusione del rapporto dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio.

Nel caso in cui il deposito cauzionale subisse riduzioni a seguito di incameramento parziale di somme da parte del Comune, il gestore deve provvedere al reintegro entro 15 giorni.

## **ART. 21**

### **DISCIPLINA CONTRATTUALE**

#### **21.1 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE –**



L'Amministrazione aggiudicatrice è rappresentata, quale responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, dalla D.ssa Domenica Bueti, Assistente Sociale dipendente del Comune di Milazzo, componente dell'Ufficio Piano e del Gruppo Piano del Distretto Socio Sanitario 27.

L'Amministrazione, prima che abbia inizio l'esecuzione del contratto, provvederà a nominare un Direttore dell'Esecuzione, con il compito di verificare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte del gestore. In particolare, il Direttore dell'Esecuzione provvede:

- al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto;
- a sovrintendere alla regolare esecuzione del contratto, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali;
- a svolgere tutte le altre attività allo stesso espressamente demandate dal D.lgs. 50/2016 e dal nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

Il nominativo del responsabile dell'esecuzione verrà comunicato tempestivamente alla impresa aggiudicataria, così come ogni altra variazione dovesse intervenire.

## **21.2 RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER CONTO DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento, denominato Responsabile del Servizio per conto dell'appaltatore, al quale l'Amministrazione possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale. In tal senso, l'affidatario si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una persona responsabile della esecuzione del contratto, costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato per iscritto all'atto della firma del contratto o al momento dell'avvio dell'esecuzione del contratto e quindi inserito nell'apposito verbale di consegna sotto riserva di legge.

Il Responsabile del servizio per conto dell'Appaltatore provvederà a vigilare affinché ogni fase della gestione risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Responsabile del servizio per conto dell'Amministrazione.

In caso di aggiudicazione in capo ad un Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, il Referente/Responsabile dovrà essere individuato all'interno della società mandataria.

## **21.3 - MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal responsabile dell'esecuzione e preventivamente autorizzata dal responsabile del procedimento nel rispetto delle condizioni e dei limiti di seguito descritti. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il R.U.P. lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente.

Si prevede che la stazione appaltante possa disporre variazioni al contratto, senza una nuova procedura di affidamento, a norma dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, nei seguenti casi:

- a) per servizi supplementari da parte del contraente originale, il cui prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale, che si siano resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti:
  - 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
  - 2) comporti per l'amministrazione notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi;
- b) qualora il prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale e ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
  - 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili per l'amministrazione. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
  - 2) la modifica non altera la natura generale del contratto.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore



l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Nel caso in cui la variazione superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore. In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il responsabile dell'esecuzione abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

In particolare, si precisa che, in considerazione della necessità di intervenire sull'assetto organizzativo dei servizi in ragione dell'andamento della domanda o di altre motivazioni incidenti sull'interesse pubblico, saranno possibili variazioni contrattuali attinenti sia a elementi quantitativi sia di contenuto.

L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui al presente articolo alle stesse condizioni previste dal contratto.

#### **21.4 - ESECUZIONE ANTICIPATA DELLA PRESTAZIONE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

Il R.U.P. può autorizzare l'esecuzione anticipata della prestazione dando avvio all'esecuzione della prestazione oggetto del contratto anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all'articolo successivo, e dopo che l'aggiudicazione sia divenuta esecutiva. Il responsabile del procedimento autorizza con proprio atto l'esecuzione anticipata con apposito provvedimento nel quale vengono indicati in concreto i motivi che la giustificano.

#### **21.5 SUPERVISIONE, CONTROLLO E VERIFICHE SULL'ANDAMENTO DEL SERVIZIO**

L'Amministrazione eserciterà funzioni di controllo e verifica circa il regolare svolgimento delle attività da parte dell'affidatario. L'Amministrazione ha il diritto, in qualsiasi momento e senza preventiva informazione, di effettuare controlli, ispezioni e indagini al fine di operare le opportune verifiche sul rispetto dei punti concordati con particolare riferimento alla qualità dei servizi prestati e alla migliore utilizzazione delle risorse.

Nello specifico tali controlli saranno effettuati dal RUP o dal Direttore dell'esecuzione che procede alla verifica di conformità nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 102 del D.Lgs. 50/2016.

Essi potranno disporre, in qualsiasi momento, i controlli ritenuti necessari al fine di garantire:

- il controllo delle prestazioni effettuate: la rispondenza del servizio offerto alle prescrizioni del vigente capitolato nonché al progetto, parte integrante della convenzione sottoscritta;
- la rispondenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno dato luogo all'affidamento;
- l'andamento della gestione, sia sul piano organizzativo sia sul piano delle attività svolte, mediante verifiche in itinere.
- il consolidamento dei livelli di qualità e di efficacia degli interventi e delle azioni previsti dal progetto;
- l'idoneità del personale a perseguire le finalità del progetto;
- il rispetto dei Contratti Collettivi di Lavoro;
- l'osservanza della normativa antinfortunistica;
- il regolare assolvimento degli obblighi contributivi;
- l'adempimento degli obblighi fiscali.

I controlli di tipo tecnico-qualitativo saranno effettuati dall'Amministrazione attraverso:

- la richiesta all'affidatario di report periodici sull'attività effettuata;
- la richiesta all'appaltatore di copia di materiali di documentazione del Servizio (relazioni di verifica, diari, schede personali);
- colloqui periodici con i responsabili e il coordinatore dell'ente gestore;
- partecipazione ad incontri dei gruppi di lavoro ed agli incontri tra gli operatori dell'ente gestore alla presenza del Coordinatore dell'affidatario;

In relazione alla natura della prestazione, saranno disposti controlli a campione con modalità idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.



Al termine dell'appalto, il R.U.P. rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'affidatario, il quale deve firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso.

All'aggiudicatario è riconosciuto il diritto di richiedere ulteriori specifici momenti di verifica su temi o problemi autonomamente individuati, nonché potrà prevedere modi e forme di controllo sull'attività del proprio personale e dei servizi svolti ogni mese.

### **21.6 — CONTESTAZIONI**

Ove l'Amministrazione riscontrasse inadempienze degli obblighi assunti ovvero violazioni delle disposizioni contenute nel presente capitolato e nella convenzione, provvederà alla formale contestazione per iscritto (diffida) con descrizione analitica e motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate, mediante lettera raccomandata A.R./PEC indirizzata al legale rappresentante del gestore. In ogni caso, le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienza relative al servizio fatte dall'amministrazione al coordinatore referente dell'Ente gestore si intendono come presentate direttamente allo stesso.

Questa potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della contestazione o comunque entro il termine stabilito nella diffida.

### **21.7 – PENALITA'**

Ove ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione le controdeduzioni di cui all'art. precedente risultassero irrilevanti o non pervenissero entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione o comunque entro l'eventuale termine stabilito nella diffida, nei confronti della Ditta Appaltatrice saranno applicate le seguenti penalità. Tassativamente l'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione (vedi art. precedente)

Le penali vengono così articolate:

- 1) In caso di mancata effettuazione del servizio, totale o parziale, tale da costringere l'amministrazione a provvedere in altro modo, verrà applicata una penale pari al 50% dell'importo giornaliero relativo al servizio non effettuato, oltre all'addebito degli oneri connessi all'affidamento del servizio non eseguito ad altra impresa idonea, anche a prezzo superiore, in considerazione della facoltà dell'Amministrazione di procedere, a spese della Ditta inadempiente, all'esecuzione d'ufficio, totale o parziale, dei mancati servizi oggetto dell'appalto;
- 2) Per ogni violazione di impegni assunti in sede di procedura di gara o per violazioni di norme di legge, in ragione della gravità dell'infrazione, in termini di prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, e delle ripercussioni sulla qualità e sicurezza del servizio fino al massimo del 10% del corrispettivo mensile.
- 3) Ogni qualvolta venga negato l'accesso agli incaricati dell'Amministrazione ad eseguire i controlli di conformità o non venga fornita dal personale dell'Appaltatore la necessaria collaborazione durante i controlli verrà applicata una penale pari a € 1.000,00 (euro duemila);

Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno recuperati mediante trattenuta sulle fatture in fase di liquidazione ovvero verranno incamerati con detrazione dal deposito cauzionale costituito a garanzia dell'esatto adempimento del contratto.

Il Distretto si riserva in ogni caso tutte le azioni a tutela dei propri interessi anche attraverso l'immediata escussione della polizza fideiussoria.

### **21.8 – SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

#### **Sospensione**

Si applica in materia, per quanto compatibile, l'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **Risoluzione**



Sono causa di risoluzione del contratto i motivi individuati ai commi 1 e 2 dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016. Inoltre, quando il responsabile dell'esecuzione accerti che comportamenti dell'appaltatore concretizzino grave inadempimento alle obbligazioni di contratto o grave irregolarità tale da compromettere la esecuzione a regola d'arte dei servizi, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore. Su indicazione del responsabile del procedimento, il responsabile dell'esecuzione formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei servizi ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni contrattuali, il responsabile dell'esecuzione gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i servizi in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, il responsabile dell'esecuzione verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con l'assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante dispone la risoluzione del contratto.

In tutti i casi di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti, decurtati degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, fatto salvo quanto disposto dall'art. 108, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie:

- a) quando il Comune e l'O.E., per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso: la Ditta ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva, il cui importo è subordinato a quanto previsto nell'art. 6.1;
- b) sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'O.E. per causa ad essa non imputabile;
- c) formulazione da parte del Responsabile del Procedimento di più di 2 diffide e/o richiami relativi a fatti per i quali è ravvisabile una inadempienza di particolare gravità, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- d) apertura di una procedura di fallimento a carico della Ditta o altre procedure derivanti da insolvenza;
- e) cessione del contratto o subappalto (non ammesso dal CSA);
- f) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro ed agli integrativi della Provincia di Messina;
- g) mancato rispetto da parte dell'O.E. dei minimi salariali e delle altre clausole del contratto collettivo delle categorie interessate dall'appalto, nonché delle norme relative agli oneri riguardanti la previdenza e l'assistenza dei propri prestatori di lavoro;
- h) non ottemperanza, di norma entro 10 giorni, alle prescrizioni del Comune in conseguenza dei rilievi effettuati dal Comune stesso;
- i) interruzione non motivata del servizio;
- j) violazione ripetuta delle norme di sicurezza;
- k) frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte;
- l) verificata inadeguatezza degli operatori impegnati relativamente alle mansioni previste dalle rispettive qualifiche professionali;
- m) persistenti inosservanze delle indicazioni organizzative date dall'Amministrazione;
- n) mancato reintegro della cauzione nei termini previsti dall'art.6.1.

## 21.9 – SUBAPPALTO



In applicazione all'art. 105, comma 4, lettera a) del d.lgs. 50/2016, l'Amministrazione ha ritenuto di **NON** prevedere la possibilità per il gestore di subappaltare attività inerenti il servizio oggetto del CSA.

E' quindi vietato subappaltare il servizio assunto sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione del contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento danni e delle spese causate all'Amministrazione, salvo maggiori danni accertati. Tale previsione trova il suo fondamento sia nella tipologia di servizi oggetto del presente capitolato sia nei suoi fruitori finali.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

## **21.10 — CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI**

### **Cessione del contratto**

È vietata la cessione del contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 106 del D.lgs. 50/2016.

Fermo il divieto di cedere il contratto, non sono considerate cessioni ai fini della presente procedura d'appalto le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il Comune.

**Cessione dei crediti derivanti dal contratto:** si applica in materia l'art. 106, comma 13, del D.lgs. 50/2016.

## **21.11 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 del D.lgs. 50/2016, il Comune di Milazzo, in caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso ovvero procedura d'insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 50/2016 ovvero di recesso ai sensi dell'art. 88, comma 4 ter, del D.lgs. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Nel caso di raggruppamenti temporanei, si applica l'art. 48, commi 17 e 18, del D.lgs. n. 50/2016.

## **ART.22**

### **DISPOSIZIONI CONCLUSIVE**

#### **22.1 — TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Il Comune di Milazzo è titolare del trattamento dei dati e i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.lgs 196/2003 e del Regolamento (CE) 27.04.2016 n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito del presente contratto. L'O.E. con la sottoscrizione del contratto assume il ruolo di Responsabile del trattamento di dati personali e sensibili e si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali oltre che alle disposizioni vigenti in materia di tutela della riservatezza. La Ditta si obbliga a trattare i dati di cui entra legittimamente in possesso, per i soli fini dedotti dal contratto e limitatamente al periodo contrattuale, esclusa ogni altra finalità.

#### **22.2 – DOMICILIO**

L'affidatario, agli effetti della stipula del contratto, dovrà eleggere domicilio legale in Milazzo.

#### **22.3 – FORO COMPETENTE**

Le eventuali controversie insorte tra il Comune di Milazzo e la Ditta in ordine di interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto, di qualsiasi natura, tecnica, giuridica o amministrativa, non risolvibili mediante transazione, saranno devolute in via esclusiva alla competenza del Foro di Barcellona Pozzo di Gotto.

#### **22.4 – NORME DI RINVIO**



Unione europea  
Fondo sociale europeo

**PON**  
INCLUSIONE



MINISTERO del LAVORO  
e delle POLITICHE SOCIALI

La presente convenzione è soggetta all'osservanza di tutte le norme e condizioni precedentemente enunciate.

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato d'appalto e dagli atti e documenti da esso richiamati, si farà riferimento alle norme del Codice Civile, alla legislazione in materia di appalti di servizi, con particolare riguardo al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

La Ditta è tenuta al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.

Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.

Per tutto quanto non espressamente citato nel presente capitolato si fa riferimento alle leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

#### **Il Responsabile Unico del Procedimento**

D.ssa Domenica Bueti